


CORTE DEI CONTI

PREVENTIVO LEGITTIMITA' MIN. INTERNO E MIN. DIFESA

(Controllo Preventivo) Si trasmettono a **MINISTERO DELL'INTERNO - GABINETTO DEL MINISTRO** con elenco n. **29227** in data 28 settembre 2017, n. 3 provvedimenti.

N. protocollo C.C.C.	Data prot. C.C.C.	N. protocollo provv.	Data prot. provv.	OGGETTO	N. Registrazione	Data Registrazione
27477	07/09/2017			INTERNO - decreto del ministro dell'interno e del ministro della giustizia di concerto con il ministro dell'economia e finanze concernente la determinazione degli importi dell'indennizzo ai sensi dell'art 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122	1-2018	28/09/2017
28735	22/09/2017			Interno- Conferimento incarico Vice prefetto Aggiunto Dott.ssa Anna LA MARCA	1-2015	28/09/2017
28736	22/09/2017			Interno- Conferimento incarico Vice prefetto Aggiunto Dott.ssa Maria Luisa BATTAGLIA	1-2017	28/09/2017

Si attesta la registrazione

Il Magistrato istruttore



*Il Ministro dell'Interno e
il Ministro della Giustizia
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTA la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016*", e, in particolare, l'articolo 11, comma 3, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi dell'indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*", e, in particolare, l'articolo 1, comma 146, che prevede che, tra le vittime di reati intenzionali violenti, sia assicurato un maggior ristoro anche, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;

VISTO l'articolo 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie civili, di cui all'articolo 10 decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, vengano riassegnati al Ministero dell'interno per alimentare il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, concernente il "*Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime*





*Al Ministro dell'Interno e
il Ministro della Giustizia
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10";

CONSIDERATO che gli importi dell'indennizzo gravano sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nei limiti delle disponibilità previste dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, alimentato dal contributo annuale di cui al comma 2 dell'articolo 14 della citata legge nonché dai proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 351-352 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122, è consentito agli aventi diritto all'indennizzo, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nella quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero richiedere negli anni successivi l'integrazione delle somme non percepite

DECRETANO

Art. 1

(Determinazione dell'indennizzo)

1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:





*Al Ministro dell'Interno e
il Ministro della Giustizia
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- a) per il reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- b) per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 4.800;
- c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali.

Art. 2

(Modalità di erogazione dell'indennizzo)

1. Gli importi dell'indennizzo di cui al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti vengono corrisposti nei limiti delle disponibilità previste dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
2. In caso di disponibilità finanziaria insufficiente nell'anno di riferimento, è consentito agli aventi diritto all'indennizzo, negli anni successivi, l'accesso al Fondo nella quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero nella parte residuale per la quale si potrà procedere all'erogazione, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi.





*Al Ministro dell'Interno e
il Ministro della Giustizia
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 3

(Disciplina transitoria)

1. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di adeguamento di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 luglio 2016, n. 122, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, articolo 7, e nel titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, sul procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

31 AGO. 2017

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Interno
Regio ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 28/09/2017
F. n. 2018
IL CONSIGLIERE
(Dot. Giovanni Zotta)



n



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente la determinazione degli importi dell'indennizzo ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 luglio 2016, n. 122.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto in oggetto da redigersi di concerto con il Ministero dell'Interno, è volto all'individuazione delle misure di indennizzo spettanti alle vittime di reati intenzionali violenti, alle vittime di omicidio e di violenza sessuale nonché detta le modalità e le procedure delle erogazioni stesse.

Di seguito vengono esaminati gli articoli del decreto interministeriale, significando che la previsione di quanto disposto dall'art. 14 comma 4 della legge 122/2016 consente nei casi di indisponibilità di risorse, di soddisfare gli aventi diritto rimasti esclusi, anche per quote residuali, con conseguente rinvio alle risorse del Fondo rese disponibili negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi e che il fondo potrà essere ulteriormente alimentato attraverso i proventi, allo stato non quantificabili, derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 come modificato dall'articolo 1, commi 351-352 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che potranno garantire alle vittime dei reati violenti procedure di erogazione più rapide.

ARTICOLO 1 (Determinazione dell'indennizzo)

L'articolo in esame prevede le misure dell'indennizzo a carico dello Stato in favore delle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona e in altre ipotesi specifiche previste. L'indennizzo è elargito ai fini del ristoro delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio.

E' bene precisare che la legge di Bilancio 11 dicembre 2016, n. 232 all'art. 1 comma 146, ha previsto di attribuire in via prioritaria l'indennizzo ai figli delle vittime di omicidi commessi dal



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

coniuge o dall'ex coniuge separato o divorziato. Pertanto alla luce dell'intervenuta modifica gli importi sono determinati nelle seguenti misure:

Per i casi in cui l'autore del reato rimanga ignoto, il seguente schema prevede una diversa misura degli indennizzi riferiti alle seguenti differenti fattispecie delittuose:

€ 8.200 (indennizzo fisso) x 14 beneficiari (ai figli delle vittime di omicidio) = 114.800,00;

€ 7.200 (indennizzo fisso) x 16 beneficiari (in caso di omicidio) = € 115.200,00;

€ 4.800 (indennizzo fisso) x 100 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 480.000,00;

€ 3.000 (indennizzo fino ad un massimo) x 196 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) = € 588.000,00 per un totale stimato in € 1.298.000,00 all'anno.

Per i casi in cui l'autore del reato sia noto, ma l'esito delle procedure giudiziarie od esecutive non abbiano determinato il risarcimento del danno alla vittima è possibile ipotizzare, in mancanza di analitici dati statistici al riguardo, un numero di beneficiari non superiore a quelli stimati per le vittime di reato violento da autore ignoto:

€ 8.200 (indennizzo fisso) x 14 beneficiari (ai figli delle vittime di omicidio) = 114.800,00;

€ 7.200 (indennizzo fisso) x 16 beneficiari (in caso di omicidio) = € 115.200,00;

€ 4.800 (indennizzo fisso) x 100 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 480.000,00;

€ 3.000 (indennizzo fino ad un massimo) x 196 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) = € 588.000,00 per un totale stimato in € 1.298.000,00 all'anno.

L'onere complessivo è stimato in circa euro 2.596.000,00 e rideterminato a fini prudenziali in euro 2.600.000,00 all'anno, che potranno essere adeguatamente fronteggiate nel limite delle dotazioni del Fondo di cui alla legge 122/2016.

ARTICOLO 2 (Modalità di erogazione dell'indennizzo).

L'articolo prevede che gli importi dell'indennizzo di cui al Fondo di rotazione dovranno essere corrisposti nei limiti delle disponibilità previste dall'articolo 14, comma 1, della legge 122 del 2016 e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 351-352 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che versati all'entrata del bilancio dello Stato, saranno riassegnati al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il predetto fondo di rotazione per la



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Peraltro, qualora si verifichi l'indisponibilità finanziaria nell'anno di riferimento, è consentito agli aventi diritto all'indennizzo negli anni successivi, di accedere al Fondo nella quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero nella parte residuale. *La disposizione non genera oneri finanziari per il bilancio dello Stato in quanto il beneficio dell'indennizzo elargito nell'esercizio finanziario successivo all'anno di spettanza non matura la corresponsione di interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.*

ARTICOLO 3 (*Procedura di erogazione dell'indennizzo e disciplina transitoria*).

L'articolo in esame detta la disciplina transitoria di accesso al Fondo per il conseguimento dell'indennizzo da parte dei beneficiari attraverso il richiamo al DPR 19 febbraio 2014, n. 60 che prevede l'ordine di preferenza dei beneficiari ed i requisiti formali utili all'accesso al Fondo. *La disposizione pertanto, operando un riferimento ad una norma di natura prettamente descrittiva e procedurale, non rileva sotto il profilo economico-finanziario.*



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2015-2016" introduce nell'ordinamento norme volte a dare attuazione alla direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti.

Va premesso, in proposito, come la necessità di un sistema pubblico di ristoro per le vittime che non possono essere risarcite da altre fonti è riconosciuta dall'ONU nella dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere del 1985.

La direttiva del Consiglio 2004/80/CE del 29 aprile 2004, "sull'indennizzo delle vittime di reato", contiene una serie di prescrizioni agli Stati membri affinché sia garantito un indennizzo equo e adeguato alle vittime dei reati intenzionali violenti che non riescano a ottenere il risarcimento del danno da parte dell'autore del reato e sia agevolato l'accesso al risarcimento statale in caso di reati commessi in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza della vittima (situazioni transfrontaliere), mediante una cooperazione rafforzata tra le autorità degli Stati. L'indennizzo, pertanto, dovrà essere garantito nelle situazioni transfrontaliere e nazionali indipendentemente dallo Stato di residenza della vittima e dallo Stato membro nel quale si è verificato il reato (articolo 1),



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

ancorché il suo ammontare sia lasciato alla discrezionalità dello Stato (articolo 12). La direttiva indica, inoltre, le modalità di presentazione dell'istanza di indennizzo allo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato (articoli 3-10), nonché una serie di disposizioni relative al regime linguistico delle richieste, per evitare che la diversità di lingua ostacoli il procedimento di riparazione (articolo 11).

Il legislatore italiano ha provveduto a recepire tale direttiva nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, che ha previsto l'indennizzo a carico dello Stato solo con riferimento ai casi di reato che diano origine a forme di elargizione a titolo di ristoro contemplate da leggi speciali (ad esempio, per le vittime di azioni di terrorismo e di criminalità organizzata, del dovere, di richieste estorsive e di usura).

Di conseguenza, sino ad oggi il nostro sistema non era munito di una disciplina generalizzata di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, esistendo invece, una serie cospicua di norme che garantiscono alle vittime di determinati reati l'intervento economico a carico dello Stato.

Si è ritenuto, pertanto, necessario introdurre, con l'articolo 11 della legge sopra citata, una disposizione di carattere generale tale da ovviare alla criticità sopra evidenziata. Gli altri articoli (12, 13, 14, 15 e 16) si occupano di condizioni per l'accesso all'indennizzo, della domanda di indennizzo, del Fondo in favore delle vittime, della composizione del Comitato preposto al riconoscimento del diritto al ristoro nonché di disposizioni finanziarie.

La norma (articolo 11) riconosce, nel comma 1, il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

persona, e comunque del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603 *bis* del codice penale, ad eccezione dei reati di percosse e lesioni di cui rispettivamente agli articoli 581 e 582 c.p., salvo che ricorrano le relative circostanze aggravanti.

Ai sensi del comma 2, l'indennizzo è concesso per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e omicidio, in favore delle cui vittime l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza delle suddette spese.

Il comma 3 demanda a un decreto interministeriale (decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la determinazione degli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura le cui finalità sono state estese anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti.

Ciò posto, il presente decreto, all'articolo 1, determina l'importo dell'indennizzo nella misura fissa di euro 7.200 per il reato di omicidio, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nella misura fissa di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima.

Per il reato di violenza sessuale, di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale, con esclusione dell'ipotesi in cui ricorre la circostanza attenuante della minore gravità, l'importo dell'indennizzo è determinato nella misura fissa di euro 4.800.



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

Per i reati diversi da quelli di omicidio e violenza sessuale, ossia per i reati contemplati dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 122 del 2016, prevede un indennizzo destinato a rifondere le spese mediche e assistenziali fino ad un massimo di euro 3.000.

L'importo dell'indennizzo è stato, quindi, diversificato nel rispetto del criterio riportato dalla norma primaria, e segnatamente, dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 122 del 2016, come anche successivamente modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio), che ha disposto l'assicurazione di un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

L'indennizzo, nei casi di violenza sessuale e di omicidio, deve essere comunque elargito, in attuazione del comma 2 del citato articolo 11, anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

L'articolo 2 del presente provvedimento precisa come gli importi dell'indennizzo erogati dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti vengano corrisposti nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO


estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti per le finalità di cui
all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

E' consentito agli aventi diritto all'indennizzo, in caso di disponibilità
finanziaria insufficiente nell'anno di riferimento, accedere, negli anni successivi,
al Fondo suddetto nella quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero
nella parte residuale per la quale si potrà procedere all'erogazione, senza interessi,
rivalutazioni e oneri aggiuntivi.

L'articolo 3 ribadisce quanto previsto nell'articolo 14, comma 5, della
legge n. 122 del 2016, ossia che, nelle more dell'adozione delle necessarie
modifiche al regolamento di cui al D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60, recante la
disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso, dell'estorsione e dell'usura, si applicano, in quanto compatibili, le
relative disposizioni contenute nel titolo I, articolo 7, e nel titolo II del citato
regolamento, sul procedimento di accesso al Fondo per il conseguimento dei
benefici spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso.

L'applicazione delle norme regolamentari esistenti intende ridurre i tempi
di attuazione della citata normativa e garantire un più rapido ristoro e sostegno
alle vittime dei reati intenzionali violenti.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del decreto.





L. 07/07/2016, n. 122

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 2016, n. 158.

Sezione II

Art. 11. Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147

In vigore dal 1 gennaio 2017

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'*articolo 603-bis del codice penale*, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'*articolo 583 del codice penale*.

2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

3. Con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. ⁽³⁾

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 146, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.